

Il decreto-legge PNRR è stato convertito in legge: le novità in materia di lavoro

Publicata nel Supplemento ordinario n. 19/L alla Gazzetta Ufficiale, n. 100 del 30 aprile 2024, la legge 29 aprile 2024, n. 56, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).».

Sulle previsioni in materia di lavoro inserite nel D.L. n. 19/2024 (qui il dettaglio), in sede di conversione sono intervenute le seguenti modifiche:

in materia di trattamento del personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nel subappalto, si prevede l'obbligo di corrispondere un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (il testo originario del Decreto faceva riferimento a quello maggiormente applicato) applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l'attività oggetto dell'appalto e del subappalto;

INL riassume le misure del

decreto PNRR in materia di sicurezza e violazioni in ambito contributivo

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro – INL ha pubblicato la nota 521 del 13 marzo 2024, con la quale illustra le novità introdotte agli articoli 29, 30 e 31 decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (Decreto PNRR 2024), in materia di sicurezza e contrasto al sommerso e alle violazioni in ambito contributivo, in vigore dal 2 marzo 2024.

Il Decreto-Legge PNRR n. 19/2024: le misure in materia di lavoro

Pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 2 marzo 2024 il [decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19](#), recante «*Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*». Il Disegno di legge è stato trasmesso in prima lettura alla Camera dei Deputati per l'avvio dell'iter approvativo (A.C. 1752).

Di seguito, le principali misure in materia di lavoro, contenute nel **CAPO VIII – DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI LAVORO** del [decreto legge](#).

- Articolo 29, commi 1, 3-9 e 14 (*Modifiche alla disciplina in materia di lavoro e legislazione sociale*);

- Articolo 29, commi 2, 10-14 (*Disposizioni in materia di appalti pubblici e privati per il contrasto del lavoro irregolare*);
- Articolo 29, commi 15-18 (*Esonero contributivo per lavoro domestico*);
- Articolo 29, commi 19 e 20 (*Introduzione della patente nel settore edile*);
- Articolo 30 (*Norme in materia di violazioni in ambito contributivo e di accertamenti da parte dell'INPS*);
- Articolo 31 (*Disposizioni concernenti il personale ispettivo in materia di lavoro e legislazione sociale e riordino delle funzioni ispettive nella medesima materia*).

Rafforzamento e aggravamento del regime sanzionatorio in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro, nonché di prevenzione e contrasto al lavoro irregolare

In tale ambito, è previsto l'inasprimento delle sanzioni amministrative in materia di contrasto al lavoro sommerso in edilizia e in agricoltura, anche in coerenza con gli obiettivi del PNRR, nonché alla reintroduzione e **all'aggravamento delle sanzioni penali per contrastare il fenomeno della somministrazione abusiva di lavoro, spesso dissimulata da contratti di appalto e distacchi fittizi**. Al fine di responsabilizzare tutti i soggetti coinvolti nell'appalto, in caso di violazione delle norme in materia di lavoro, **viene estesa la responsabilità solidale tra il committente imprenditore o datore di lavoro e l'appaltatore o il subappaltatore nei confronti dei lavoratori**, anche alla figura dell'appaltatore fittizio, che è colui che ricorre alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti non autorizzati, integrando così la fattispecie della somministrazione illecita di lavoro. L'appaltatore

fittizio, fino ad oggi, non era ritenuto responsabile delle violazioni in materia di lavoro non essendo il reale fruitore delle prestazioni lavorative. Pertanto, anche tale soggetto sarà tenuto a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione dell'appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili, di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.

Esonero dei contributi previdenziali ed assicurativi a carico del datore di lavoro domestico

Previsto, per il periodo dal 1° aprile 2024 al 31 dicembre 2025, l'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali ed assicurativi a carico del datore di lavoro domestico (che possieda un ISEE in corso di validità, non superiore a euro 6.000) nel limite massimo di 3.000 euro annui, in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani, con una età anagrafica di almeno ottanta anni, già titolari dell'indennità di accompagnamento

.

Patente a crediti per imprese e lavoratori autonomi che intendano operare nell'ambito dei cantieri edili

È introdotto, a partire dal 1° ottobre 2024, un nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi (c.d. patente a crediti), obbligatoria per imprese e lavoratori autonomi che intendano operare nell'ambito dei

cantieri edili. Le imprese, ad eccezione di quelle in possesso dell'attestato di qualificazione SOA, e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili sono tenuti al possesso della patente a crediti, rilasciata in forma digitale dall'INL, **che costituisce un vero e proprio titolo abilitante.** La patente a crediti parte da un punteggio iniziale di 30 crediti che vengono a mano a mano decurtati in seguito all'adozione di provvedimenti di carattere sanzionatorio. I crediti possono essere riacquistati attraverso la partecipazione a corsi di formazione concernenti la salute e sicurezza. È stato, altresì, previsto che, nei casi di violazioni più gravi dai quali sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, l'INL potrà sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi.

Rafforzamento del sistema di salvaguardia delle imprese che operano correttamente nel mercato

Sono introdotte le seguenti misure:

▪ *"Lista di conformità INL"*

Si tratta di un apposito elenco informatico, consultabile pubblicamente, in cui viene inserito il datore di lavoro, nell'ipotesi in cui, all'esito dell'accertamento ispettivo, non emergano violazioni o irregolarità in materia di lavoro, legislazione sociale e di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. **All'iscrizione nella lista di conformità si accompagna il rilascio, da parte dell'INL, di un apposito attestato.** I datori di lavoro cui è stato

rilasciato l'attestato non sono sottoposti, per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione, ad ulteriori verifiche da parte dell'INL nelle materie oggetto degli accertamenti, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed eventuali richieste di intervento, nonché le indagini demandate dalle competenti Procure della Repubblica.

▪ **Verifica di congruità del costo della manodopera**

Viene introdotto nell'ambito degli appalti pubblici e privati un obbligo di richiesta del certificato di congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva prima di procedere al saldo finale dei lavori. In particolare, il responsabile del progetto di realizzazione dei lavori edili, negli appalti pubblici (di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro), e il committente, negli appalti privati (di valore complessivo pari o superiore a 500.000 euro), prima di procedere al saldo finale dei lavori, sono tenuti a verificare la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva.

▪ **Compliance aziendale**

Al fine di incentivare la regolarizzazione in materia contributiva da parte dell'azienda e di favorire nel contempo l'emersione del lavoro irregolare, è **prevista la riduzione delle sanzioni civili nel caso di pagamento spontaneo eseguito entro un certo termine e la possibilità di accedere al c.d. "ravvedimento operoso"** nel caso in cui la denuncia della situazione debitoria sia eseguita

spontaneamente da parte del datore di lavoro, prima della contestazione o della richiesta da parte dell'ente impositore.

La sintesi del contenuto della norme in materia di violazioni in ambito contributivo e di accertamenti da parte dell'INPS

Il comma 1 [dell'articolo 30 decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19](#), modifica, con decorrenza dal 1° settembre 2024, il regime delle sanzioni civili, posto per i soggetti (**ivi compresi i lavoratori autonomi**) che non provvedono entro i termini al pagamento integrale dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali.

La novella di cui alla **lettera a)** esclude l'applicazione della sanzione civile per il caso in cui il pagamento sia effettuato entro centoventi giorni spontaneamente;

la novella di cui alla **lettera c)** **riduce alla metà la sanzione civile per i casi in cui il pagamento sia effettuato entro trenta giorni dalla notifica della contestazione.**

La novella di cui alla **lettera b)**, in combinato disposto con la novella di cui alla **lettera c)**, modifica la disciplina delle sanzioni civili per la fattispecie di evasione connessa a obbligatorie registrazioni o denunce – o, come aggiunto dalla novella, dichiarazioni – omesse o non conformi al vero; al riguardo, si ampliano le fattispecie di riduzione della sanzione civile – rispetto alla misura ordinaria prevista – e si prevede la riduzione alla metà della suddetta misura ordinaria per i casi di pagamento entro trenta giorni dalla notifica della contestazione. **Le riduzioni in oggetto delle sanzioni trovano applicazione,**

secondo i termini posti dalle lettere b) e c), anche per i casi di concessione della modalità rateale di pagamento (dei contributi o premi).

Il **comma 2 (con decorrenza dal 1° settembre 2024)** e il comma 3 (**avente efficacia immediata**) modificano alcune norme che prevedono, per particolari fattispecie, l'esclusione o la riduzione della sanzione civile in oggetto.

Il **comma 4** reca una norma finale di chiusura. Al suddetto nuovo quadro sanzionatorio si giustappongono le previsioni di cui ai successivi **commi da 7 a 9**, che **stabiliscono un autonomo regime sanzionatorio per gli inadempimenti successivi alle informative dell'INPS, relative agli obblighi di pagamento** e introdotte – con decorrenza dal 1° settembre 2024 – dai **commi 5 e 6**.

In tale ambito, i **commi 7 e 8** e il **comma 9** riguardano, rispettivamente, i casi di pagamento secondo le modalità e i termini indicati nelle medesime informative e i casi di ulteriore inadempimento; all'interno di entrambe le fattispecie, si distingue a seconda che l'inadempimento originario consista in una mera omissione di pagamento o sia connesso ad occultamenti.

I **commi da 10 a 12** prevedono che, a decorrere dal 1° settembre 2024, l'INPS possa svolgere accertamenti di ufficio riguardo agli obblighi di contribuzione previdenziale, basati sugli elementi ivi definiti.

I **commi 13 e 14** disciplinano gli effetti di tale attività di accertamento, prevedendo anche una sanzione civile ridotta per il caso di pagamento entro un determinato termine.

I **commi 15 e 16** recano le norme finanziarie.

Per saperne di più:

Il Decreto Legge PNRR n. 19/2024

[Link al testo del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19](#), recante «*Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*». Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2024

[Link al testo delle relazioni \(illustrativa e tecnica\)](#) del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante «*Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*»